



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

5/2016
Gennaio/5/2016 (*)
Napoli 21 Gennaio 2016

Con la Risoluzione n. 105/E del 17 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "3883" per permettere a imprese e professionisti di utilizzare in compensazione il credito d'imposta Irap per le imprese ed i professionisti che non hanno personale dipendente di alcun tipo, così come previsto dall'articolo 1, comma 21, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Come noto, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, **ha introdotto alcune modifiche** al decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, (decreto IRAP) che disciplina il tributo regionale.

In particolare, **l'articolo 1, comma 21, della citata legge 190/2014**, prevede che **"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/97, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997"**.

Per quanto sopra **a partire dal periodo d'imposta 2015**, ai contribuenti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.lgs. 449/97, vale a dire imprese e lavoratori autonomi, spetta un credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda relativa all'anno precedente da utilizzare esclusivamente in compensazione, a condizione che i predetti soggetti non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato, né a tempo determinato, sia full time che part-time.

!!! ATTENZIONE !!!

Dal momento che il dettato normativo non contiene ulteriori specificazioni, come confermato dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che **la fruizione del credito d'imposta in esame sia consentita nell'ipotesi di impiego di collaboratori coordinati e continuativi o occasionali.**

TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA IRAP

Quanto al trattamento fiscale, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 6/E del 19 febbraio 2015**, è stato chiarito che in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che **il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisca una sopravvenienza attiva**, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 88 del TUIR.

Diversamente, **il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo**, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 PER UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA.

Per consentire la fruizione dell'agevolazione, la risoluzione in **esame istituisce il codice tributo 3883** denominato "*IRAP - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*".

Il suddetto codice tributo dovrà essere indicato nella sezione "Regioni" del modello F24, unitamente al relativo codice, reperibile nella tabella "T0 codici

delle Regioni e delle Province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza:

- ***delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", per utilizzarlo in compensazione;***
- ***delle somme indicate nella colonna "importi a debito", nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito.***

Nel campo "anno di riferimento", va riportato l'anno d'imposta cui si riferisce il credito.

Il nuovo codice tributo è utilizzabile dal 1° gennaio 2016.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC